

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI
INTEGRATI PER L'AMBIENTE MARINO (ISME)**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019

E

L'Università di Pisa, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo Maria MANCARELLA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.3.2019

L'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni BETTA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2019

L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio POLLICE, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.7.2019

L'Università Politecnica delle Marche, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gian Luca GREGORI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.7.2019

L'Università degli studi di Firenze rappresentata dal Rettore pro-

tempore Prof. Luigi DEI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.9.2019

L'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum* rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco UBERTINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.2.2020

L'Università della Calabria rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Nicola LEONE, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2019

L'Università di Roma La Sapienza rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Eugenio GAUDIO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.4.2020

PREMESSO CHE

Le Università di Genova e di Pisa hanno stipulato in data 9 Febbraio 1999 una convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino (ISME) - nel seguito indicato con il termine "Centro", ai sensi dell'art. 30 del previgente Statuto dell'Università degli Studi di Genova, al fine di collaborare nella ricerca scientifica relativa allo studio di sistemi innovativi per applicazioni in ambito marino, nonché per la unitaria gestione di strumenti e apparecchiature utilizzabili dalle Università contraenti;

le Università di Genova e Pisa, con le adesioni delle Università di

Trieste, Verona e Università Politecnica delle Marche hanno stipulato in data 10 Gennaio 2005 la convenzione di rinnovo del Centro, con scadenza 8 febbraio 2009;

le Università del Salento (già Università degli Studi di Lecce) e di Cassino hanno aderito alla convenzione in data 1/12/2009 con atto aggiuntivo stipulato in data 1° dicembre 2009.

Le succitate Università hanno stipulato una convenzione di rinnovo per il periodo 9 febbraio 2009 - 8 febbraio 2014 e successivamente un rinnovo per il periodo 9 febbraio 2014 – 8 febbraio 2019.

Le Università di Bologna Alma Mater, della Calabria e Roma La Sapienza hanno aderito alla convenzione con atto aggiuntivo stipulato in data 10.12.2018.

Vista la delibera del Consiglio scientifico di ISME in data 17 gennaio 2019, inerente alla proposta di rinnovo del Centro per il periodo 9 febbraio 2019 – 8 febbraio 2028 (9 anni).

Considerato che permane l'interesse delle Università suddette a collaborare nella ricerca scientifica inerente l'ambiente marino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Rinnovo

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato tramite la presente convenzione il Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino (ISME), nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

Sono promotori del Centro e suoi aderenti docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro ha esclusive finalità di ricerca e di collaborazione scientifica nel campo dell'ingegneria dei sistemi e robotica applicata all' ambiente marino. In particolare, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, il Centro:

- a) coordina, promuove e sostiene iniziative di ricerca scientifica in tutte le applicazioni dell'ingegneria dei sistemi e robotica che riguardino le problematiche e le applicazioni marine; ciò include lo studio, il progetto, il test e l'applicazione di sistemi, sottosistemi e componenti;
- b) promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offre adeguato supporto alla didattica in materia;
- c) opera e mette a disposizione degli aderenti al Centro competenze e attrezzature (presso le varie sedi) anche nel quadro delle collaborazioni di cui alla lettera a);
- d) stimola iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
- e) organizza corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e formazione, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica nei suddetti ambiti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente;

- f) istituisce premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- g) favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

Art. 3 – Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al Centro. Il DIBRIS supporta la gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
2. La sede amministrativa può essere variata con decisione del Consiglio Scientifico da formalizzarsi con atto aggiuntivo delle Università convenzionate.
3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.
4. Il Rettore dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del Centro, ha la rappresentanza legale del Centro per gli atti inibiti al Direttore del Centro, nei limiti di quanto disposto dal regolamento per

l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori.

Adesioni e ritiri

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo, di assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Consiglio Scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il Direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al Centro presentano al Direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il Direttore sottopone la richiesta al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore.

Art. 6 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Scientifico è composto da *n. 2 (DUE)* rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, nominati dai Rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il Consiglio Scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il Direttore,
- b) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo

le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di *budget* economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile.

Autorizza le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del direttore generale dell'Università degli studi di Genova, svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo le eventuali disposizioni di dettaglio del consiglio del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi.

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il novennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni 12 (dodici) mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal

decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.

6. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Scientifico può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Scientifico, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo contabile svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 7 – Il Direttore

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore dura in carica un triennio rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 9, all'inizio del proprio mandato, può nominare, di concerto con il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, anche sentito il suo responsabile amministrativo, tra il relativo personale amministrativo, il segretario verbalizzante, il quale mantiene tale incarico per almeno un anno. In caso di assenza del segretario verbalizzante, il Presidente affida lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante a un componente del Consiglio Scientifico limitatamente alla seduta di cui trattasi. Il responsabile amministrativo partecipa secondo la sua disponibilità o tramite un suo delegato, alle riunioni del Consiglio Scientifico.

- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
- e) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
- f) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- g) nomina il vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Scientifico aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del Centro cui è preposto un docente responsabile, scelto tra gli aderenti al Centro. Il responsabile, designato dal relativo Rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca della sezione nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro,

quale rappresentante della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro.

Art. 9 – Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio *budget* economico e degli investimenti. Il Centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario), opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a *spin off* accademici e a imprese a elevato contenuto innovativo e tecnologico (*startup*) e, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, dai Ministeri, dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, secondo le disposizioni del

regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi convenzionate si applica il Regolamento dell'Ateneo nel quale confluiscono.

5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si riconduce, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del D. Lgs. 27.01.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal Dipartimento di supporto

amministrativo-contabile del Centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di Atenei, il Consiglio Scientifico approva la proposta di destinazione dei beni acquisiti dal Centro da sottoporre alle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati.

Art. 11 - Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio

dell'Università degli Studi di Genova, il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del Centro, trasmette al Consiglio Scientifico del Centro un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo Direttore. Sarà cura del Consiglio Scientifico, tramite i suoi rappresentanti, inoltrare la predetta documentazione agli Atenei Convenzionati.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il Centro può essere soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, per il tramite dei relativi presidi di qualità e nuclei di valutazione, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 – Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione è stipulata in forma elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data del 9 febbraio 2019 (giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione) e ha validità di 9 (nove) anni, fino all'8 febbraio 2028; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal

Centro nel quinquennio, su proposta del Consiglio Scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del Consiglio Scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 – Scioglimento del Centro

1. Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei

aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del Consiglio Scientifico di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro il Direttore e il responsabile amministrativo del Centro

rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con delibere di relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Scientifico, oppure, ove ricorra il caso, con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei

convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Per quanto concerne la proprietà intellettuale sviluppata all'interno del Centro, il Direttore si rifà alla normativa in materia sia per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche sia per la proprietà intellettuale che dovesse scaturire grazie a progetti di ricerca implementati all'interno del Centro stesso, dando risalto agli Atenei, ciascuno per la parte di partecipazione alla produzione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo.

2. Per la protezione formale dei derivati della proprietà intellettuale, il Consiglio Scientifico valuta l'opportunità di deposito dei brevetti, su proposta non vincolante del Direttore, che interviene solo nei casi di disaccordo fra i docenti che hanno contribuito alla produzione che si vuole andare a proteggere, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione

all'interno di specifici accordi che riguarderanno anche lo sfruttamento della proprietà intellettuale protetta.

Art. 17 – Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

2. L'eventuale divulgazione dei dati di cui al comma 1 può avvenire solo previo accordo scritto con il Direttore del Centro, con l'obbligo di citare la provenienza delle informazioni e l'eventuale progetto di ricerca all'interno del quale è scaturita l'informazione.

Art. 18 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti

convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 19 – Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di

altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 - Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel Consiglio Scientifico, per la relativa nomina.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del Centro.
3. In attesa dell'insediamento degli organi previsti dalla presente convenzione, operano, in regime transitorio di proroga, gli organi in carica alla data di scadenza della precedente convenzione.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 25 - Registrazione

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 7 (6+1) fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del

D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 112,00 (centododici), verrà assolta dall'Università sede amministrativa in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

I legali rappresentanti degli Atenei di: Genova, Pisa, Cassino e Lazio Meridionale, Salento, Politecnica delle Marche, Firenze, Bologna *Alma Mater Studiorum*, Calabria, Roma La Sapienza

ALLEGATO A - ELENCO DEI DOCENTI ADERENTI

(in ordine alfabetico)

NODO ISME UNIVERSITÀ DI GENOVA

Prof. Michele Aicardi, Professore di prima fascia

Prof. Marco Baglietto, Professore di prima fascia

Prof. Chiara Bersani, Ricercatore a tempo determinato

Prof. Giuseppe Casalino, Professore a contratto

Prof. Giovanni Indiveri, Professore di seconda fascia

Prof. Fulvio Mastrogiovanni, Professore di seconda fascia

Prof. Riccardo Minciardi, Professore di prima fascia

Prof. Michela Robba, Professore di seconda fascia

Prof. Roberto Sacile, Professore di seconda fascia

Prof. Simona Sacone, Professore di seconda fascia

Prof. Enrico Simetti, Ricercatore a tempo determinato

Prof. Andrea Trucco, Professore di prima fascia

NODO ISME UNIVERSITÀ DI PISA

Prof. Antonio Bicchi, Professore di prima fascia

Prof. Andrea Caiti, Professore di prima fascia

Prof. Marco Cococcioni, Professore di seconda fascia

Prof. Giovanni Corsini, Professore di prima fascia

Prof. Riccardo Costanzi, Ricercatore a tempo determinato

Prof. Gianluca Dini, Professore di prima fascia

Prof. Fulvio Gini, Professore di prima fascia

Prof. Maria Greco, Professore di prima fascia

Prof. Mario Innocenti, Professore di prima fascia

Prof. Alberto Landi, Professore di prima fascia

Prof. Lucia Pallottino, Professore di seconda fascia

Prof. Lorenzo Pollini, Professore di seconda fascia

Prof. Ruggero Reggiannini, Professore di prima fascia

NODO ISME UNIVERSITÀ CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Prof. Gianluca Antonelli, Professore di prima fascia

Prof. Filippo Arrichiello, Professore di seconda fascia

Prof. Stefano Chiaverini, Professore di prima fascia

Prof. Giuseppe Fusco, Professore di seconda fascia

Prof. Alessandro Marino, Professore di seconda fascia

NODO ISME UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Prof. Giulio Avanzini, Professore di prima fascia

Prof. Gianfranco Parlangei, Ricercatore

NODO ISME UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Prof. Giuseppe Conte, Professore di prima fascia

Prof. Sauro Longhi, Professore di prima fascia

Prof. David Scaradozzi, Ricercatore

Prof. Silvia Maria Zanolì, Ricercatore

NODO ISME UNIVERSITÀ FIRENZE

Prof. Benedetto Allotta, Professore di prima fascia

Prof. Andrea Arnone, Professore di prima fascia

Stefania Bellavia, Professore di seconda fascia

Prof. Monica Carfagni, Professore di prima fascia

Prof. Nicola Casagli, Professore di prima fascia

Prof. Rocco Furferi, Professore di seconda fascia

Prof. Lapo Governi, Professore di seconda fascia

Prof. Luca Pugi, Professore di seconda fascia

Prof. Alessandro Ridolfi, Ricercatore a tempo determinato

Prof. Andrea Rindi, Professore di seconda fascia

**NODO ISME UNIVERSITÀ DI BOLOGNA *ALMA
MATER STUDIORUM***

Prof. Claudio Melchiorri, Professore di prima fascia

Prof. Giuseppe Notarstefano, Professore di prima fascia

Prof. Gianluca Palli, Professore di seconda fascia

NODO ISME UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Prof. Alessandro Casavola, Professore di prima fascia

Prof. Domenico Famularo, Professore di seconda fascia

Prof. Francesco Tedesco, Ricercatore a tempo determinato

NODO ISME UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

Prof. Luigi Cinque, Professore di prima fascia

Prof. Gaia Maselli, Professore di seconda fascia

Prof. Chiara Petrioli, Professore di prima fascia
